

## COMMISSIONE IX

## LAVORI PUBBLICI

51.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 MARZO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

## INDICE

PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatori SCEVARÒLLI ed altri: Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei costruttori ( <i>Approvati in un testo unificato dalla VIII Commissione del Senato</i> ) (2856);	TRAPPOLI ed altri: Modifiche della legge 10 febbraio 1962, n. 57, in materia di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (2582) . . . . . 3
LODIGIANI ed altri: Decentramento ai Comitati regionali per l'albo dei costruttori della certificazione di iscrizione di imprese (2699);	BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i> . . . 3, 5, 7, 8, 9, 10
	GORGONI GAETANO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . 5, 6, 8, 9
	PAGANELLI ETTORE, <i>Relatore</i> . . . . 5, 6, 7, 8, 9
	SAPIO FRANCESCO . . . . . 5, 6, 10
	<b>Votazione segreta:</b>
	BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i> . . . . . 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,20.

ORLANDO FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno e proposta di legge senatori Scevarolli ed altri: Ulteriori norme per l'aggiornamento all'Albo nazionale dei costruttori (Approvati in un testo unificato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2856); e delle proposte di legge deputati Lodigiani ed altri: Decentramento ai Comitati regionali per l'Albo dei costruttori della certificazione di iscrizione di imprese (2699) e Trappoli ed altri: Modifiche della legge 10 febbraio 1962, n. 57, in materia di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (2582).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno e proposta di legge di iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri: « Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei costruttori », già approvati in un testo unificato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 aprile 1985, e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Lodigiani ed altri: « Decentramento ai Comitati regionali per l'Albo dei costruttori della certificazione di iscrizione di imprese » e Trappoli ed altri: « Modifiche della legge 10 febbraio 1962, n. 57, in materia di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori ».

Ricordo che nella seduta precedente è stata svolta e conclusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni è così sostituito:

« L'iscrizione nell'Albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso contribuito o sussidio dello Stato.

L'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori si comprova mediante certificato valevole per un anno da rilasciarsi dai provveditori alle opere pubbliche nella loro qualità di Presidenti dei comitati regionali e dal dirigente superiore tecnico di zona delle opere marittime per la Sardegna nella sua qualità di Presidente del comitato regionale dell'Albo nazionale dei costruttori per la Sardegna.

L'esecutore dei lavori di cui al primo comma del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte iscritte nell'Albo per le dette categorie ».

Presento il seguente emendamento:

*L'articolo 1 è così sostituito:*

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, è così sostituito:

« L'iscrizione nell'Albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di

importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato.

L'esecutore dei lavori di cui al primo comma del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte iscritte nell'Albo per le dette categorie ».

1. 1.

ETTORE PAGANELLI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 1-bis.

La competenza decentrata di cui all'articolo 1 verrà attivata per ciascuna autorità periferica, a decorrere dal 1° gennaio 1987, con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Frattanto resta ferma la competenza del comitato centrale di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Presento il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 1-bis.*

1-bis. 1.

Faccio presente che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere negativo sull'articolo 1-bis.

Pongo in votazione l'articolo 1-bis, di cui ho chiesto la soppressione.

(*E respinto*).

L'articolo 1-bis s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

« La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

- fino a lire 100 milioni;
- fino a lire 200 milioni;
- fino a lire 400 milioni;
- fino a lire 750 milioni;
- fino a lire 1.500 milioni;
- fino a lire 3.000 milioni;
- fino a lire 6.000 milioni;
- fino a lire 9.000 milioni;
- fino a lire 15.000 milioni;
- oltre lire 15.000 milioni.

I valori della classifica di cui al comma precedente sono aggiornati ogni 5 anni con decreto del Ministro dei lavori pubblici sulla base dell'andamento dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale calcolato dall'ISTAT ».

Presento il seguente emendamento:

*L'articolo 2 è così sostituito:*

ART. 2.

Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1976, n. 191 e dall'articolo 7, comma 1, della legge 10 febbraio 1981, n. 741 è sostituito dal seguente:

« La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

- 1 - fino a lire 75 milioni;
- 2 - fino a lire 150 milioni;
- 3 - fino a lire 300 milioni;
- 4 - fino a lire 750 milioni;
- 5 - fino a lire 1.500 milioni;

- 6 - fino a lire 3.000 milioni;
- 7 - fino a lire 6.000 milioni;
- 8 - fino a lire 9.000 milioni;
- 9 - fino a lire 15.000 milioni;
- 10 - oltre lire 15.000 milioni ».

2. 1.

L'onorevole Rocelli ha presentato il seguente emendamento:

*L'articolo 2 è così sostituito:*

Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1976, n. 191 e dall'articolo 7, comma 1, della legge 10 febbraio 1981, n. 741 è sostituito dal seguente:

« La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

- fino a lire 75 milioni;
- fino a lire 150 milioni;
- fino a lire 300 milioni;
- fino a lire 750 milioni;
- fino a lire 1.500 milioni;
- fino a lire 3.000 milioni;
- fino a lire 6.000 milioni;
- fino a lire 9.000 milioni;
- fino a lire 15.000 milioni;
- oltre lire 15.000 milioni ».

2. 2.

ROCELLI.

Ritiro l'emendamento 2. 1.

FRANCESCO SAPIO. Siamo d'accordo per lo scorporo, che contribuisce a rendere più coordinato ed omogeneo il testo.

Finalmente abbiamo trovato un'intesa. In fondo vi è stato il cosiddetto « balletto » delle cifre sulla questione relativa all'elevazione della imposta di lavoro, che rende obbligatoria l'iscrizione all'Albo dei costruttori.

Desidero far presenti alcune preoccupazioni in merito a determinati tipi di

prestazioni d'opera specializzate per le quali il tetto dei 75 milioni e poi dei 100 era già elevato. Effettivamente si viene incontro alle piccole imprese artigiane con questa rimodulazione dei limiti di imposta. Non possiamo, pertanto, che essere definitivamente favorevoli.

Vi è poi il problema dell'adeguamento e della riclassificazione. L'aggiornamento ogni cinque anni poteva essere, infatti, considerato un periodo troppo lungo. Ci dichiariamo, pertanto, favorevoli ad organizzare il nuovo ordinamento, così come è stato preannunciato, stabilendo i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle imprese iscritte all'Albo nazionale e i criteri relativi all'aggiornamento.

ETTORE PAGANELLI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento in discussione.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Rocelli 2. 2, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Al quinto comma, lettera c) dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, sono aggiunte, infine, le parole: « e delle partecipazioni statali ».

La lettera f) dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è così sostituita:

« Da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 3.*

ETTORE PAGANELLI, *Relatore*. Chiedo al Governo spiegazioni in relazione alla richiesta di soppressione dell'articolo 3 e della modifica dell'articolo 4; si trattava di uno dei punti qualificanti della legge, perché concerneva l'inserimento delle partecipazioni statali e perché prevedeva l'aumento di un posto per le categorie dei costruttori, al fine di consentire una maggiore partecipazione delle categorie stesse.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo aveva proposto un emendamento tendente ad aumentare il numero dei rappresentanti all'interno del comitato per dare spazio al rappresentante della CONFAPI senza che venisse per questo ridotto il numero dei rappresentanti dell'ANCE.

Oggi questa esigenza non esiste più ed è inutile allargare ulteriormente la composizione del comitato, in quanto l'obiettivo che ci eravamo prefissi può essere ottenuto mantenendo il numero che era già previsto. In conclusione, il posto per il rappresentante della CONFAPI può essere trovato senza sottrarlo all'ANCE e senza aumentare il numero dei componenti il comitato.

ETTORE PAGANELLI, *Relatore*. Nutro serie perplessità, in quanto si tratta indubbiamente di una garanzia di ordine politico offerta dal Governo sulla composizione del comitato; il testo dell'articolo che era stato approvato non modificava soltanto il numero dei rappresentanti (da otto a nove), ma faceva anche riferimento alle categorie maggiormente rappresentative sul piano nazionale, garantendo che i componenti il comitato appartenessero a più associazioni. Inoltre, prevedeva il Ministero delle partecipazioni statali.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Ministero delle partecipazioni statali è comunque

presente: così, verrebbe ad esserlo due volte. L'unico problema potrebbe essere rappresentato dalla CONFAPI, ma può essere facilmente superato, perché mantenendo immutato il numero dei componenti il comitato non si nega alla CONFAPI la possibilità di farne parte. Si tende con ciò a rendere più snelle le procedure e a non creare un organismo elefantiaco, difficilmente praticabile.

ETTORE PAGANELLI, *Relatore*. Sono favorevole al mantenimento dell'articolo 3, in quanto l'attuale formulazione offre una sufficiente garanzia di rappresentatività delle varie categorie.

FRANCESCO SAPIO. Devo esprimere anch'io perplessità perché mi era parso di capire, durante la discussione, che si dovesse sostituire l'articolo 3 della legge numero 203 del 1965, che aveva già modificato l'articolo 6 della legge n. 57 del 1962. Voler superare adesso il tentativo che fu operato, di allargare la rappresentanza in modo tale che la composizione stessa fosse più adeguata alle esigenze di una estensione della democrazia interna, mi pare rappresenti un passo indietro immotivato, visto che tra l'altro il Governo aveva espresso su questo parere favorevole. In fondo, è stato aggiunto solo un membro rispetto agli otto previsti in precedenza.

Possiamo dire che otto rappresentanti delle categorie dei costruttori, due dei quali facenti parte di imprese artigiane, assicurino di per sé una rappresentanza, ma in questo modo non si coglie l'aspetto innovativo, perché anche le affermazioni del Governo finiscono per mantenere un margine di ambiguità e di discrezionalità che avremmo voluto superare. Pertanto, il gruppo comunista si asterrà dal votare la proposta del Governo, perché essa non coglie lo sforzo effettuato per qualificare la rappresentanza.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo non si riserva alcuna discrezionalità nella com-

posizione del comitato, visto che a seguito di una pronuncia del Consiglio di Stato non ha fatto altro che adeguare l'albo dei costruttori la situazione nazionale; il comitato regionale non può che avere come parametro la costituzione del comitato a livello nazionale. In quel comitato è stato inserito il rappresentante della CONFAPI.

Il Governo voleva raggiungere l'obiettivo di creare un organismo snello e praticabile, ma poiché non si tratta di una questione di fondamentale importanza, si rimette alla valutazione della Commissione.

ETTORE PAGANELLI, *Relatore*. Anche il relatore si rimette alla valutazione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento 3. 1 del Governo è pertanto precluso.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 3 mila milioni e esprime parere su quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale ».

Al quarto comma, lettera c) del medesimo articolo, sono aggiunte infine, le parole: « è delle partecipazioni statali ».

Il quarto comma lettera h) del detto articolo 8 è così sostituito: « da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 4, l'ultimo comma è soppresso.*

4. 1.

L'emendamento 4. 1 risulta precluso dall'approvazione dell'articolo 3.

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 5.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori le imprese iscritte che risultino non aver corrisposto la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, per un periodo superiore agli anni 2.

La decadenza è dichiarata dal Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche con provvedimento motivato, su segnalazione periodicamente fornita dall'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 6.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici fissa, in un apposito regolamento, i requisiti minimi che le imprese devono possedere per essere iscritte all'Albo na-

zionale dei costruttori. Con lo stesso provvedimento stabilisce anche i criteri per una revisione della posizione delle imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, da ultimarsi entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Presento i seguenti emendamenti:

*All'articolo 6, dopo le parole: « Ministro dei lavori pubblici », aggiungere le seguenti: « su proposta del Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori ».*

6. 1.

*All'articolo 6, sostituire l'ultima frase con la seguente:*

« Con lo stesso provvedimento, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce anche i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, da ultimarsi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nonché il periodo ed i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle iscrizioni ».

6. 4.

L'onorevole Rocelli ha presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 6, sostituire le parole: « entro un anno » con quelle: « entro sei mesi ».*

6. 2.

*All'articolo 6, primo comma, sostituire le parole: « i requisiti minimi che le imprese devono possedere per essere iscritte all'Albo nazionale dei costruttori », con le parole: « i criteri di attuazione della legislazione in materia ».*

6. 3.

ETTORE PAGANELLI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti 6. 1

e 6. 4 e contrario agli emendamenti 6. 2 e 6. 3.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti 6. 1 e 6. 4 e contrario agli emendamenti 6. 2 e 6. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo, l'emendamento 6. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione, contrari relatore e Governo, l'emendamento 6. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione, contrari relatore e Governo, l'emendamento 6. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo, l'emendamento 6. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Presento il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:*

#### ART. 6-bis.

L'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori si comprova mediante certificato valevole per un anno da rilasciarsi dai provveditori alle opere pubbliche, nella loro qualità di presidenti dei comitati regionali, e dal dirigente superiore tecnico di zona per le opere marittime della Sardegna, nella sua qualità di presidente del comitato regionale dell'Albo nazionale dei costruttori per la Sardegna.



ETTORE PAGANELLI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo, l'articolo aggiuntivo 6-bis.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo e dell'allegata tabella.

#### ART. 7.

Allo scopo di attuare il decentramento operativo, di cui al precedente articolo 1, nell'ambito della procedura automatizzata dell'Albo nazionale dei costruttori, è autorizzata l'assunzione di numero 40 telescriventi con mansioni di terminalisti.

Il Ministro dei lavori pubblici è altresì autorizzato ad assumere, anche in soprannumero, n. 8 unità lavorative, di cui all'unità tabella, mediante concorsi ovvero utilizzare le graduatorie degli idonei di concorsi espletati nell'ultimo quinquennio dalla stessa Amministrazione.

Detto personale presta servizio presso il Comitato regionale per l'Albo nazionale dei costruttori e la Commissione regionale per il rilevamento del costo dei materiali e dei trasporti in Sardegna.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 850.000 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento per la voce « Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici ».

#### TABELLA

N. unità	Qualifica
—	—
1	7 <sup>a</sup> qualifica funzionale (ingegnere)
1	7 <sup>a</sup> qualifica funzionale (consigliere)
1	6 <sup>a</sup> qualifica funzionale (geometra)
1	4 <sup>a</sup> qualifica funzionale (assistente)
4 <sup>a</sup>	4 qualifica funzionale (coadiutore)

L'onorevole Rocelli ha presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 7, primo comma, sostituire le parole: « di cui al precedente articolo 1 », con le seguenti: « di cui al precedente articolo 6-bis ».*

7. 1.

*All'articolo 7, terzo comma, le parole: « detto personale » sono sostituite dalle parole: « il personale di cui al precedente comma ».*

7. 2.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 7, l'ultimo comma, è così sostituito:*

« All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento indicato alla voce " Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici ". Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

7. 3.

ETTORE PAGANELLI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti testé presentati.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti testé presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo, l'emendamento 7. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo, l'emendamento 7. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento del relatore 7. 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCESCO SAPIO. Il provvedimento che ci apprestiamo a votare non rappresenta certamente un toccasana, in quanto

rimangono aperte delle questioni non ancora risolte.

Nel corso del dibattito abbiamo affrontato una questione delicata relativa all'articolo 4, concernente la motivazione del parere nella deliberazione di competenza; vale la pena di sottolineare la necessità di direttive specifiche e precise sia per avere omogeneità di comportamenti e di giudizi da parte dei comitati, sia per dare certezza di identità di valutazione.

Il disegno di legge n. 1004, attualmente al Senato, affronta questioni connesse al testo al nostro esame e ci dovremo pronunciare tenendo in considerazione le discipline esistenti, ormai vecchie ed obsolete, come la legge n. 584. Muovendoci su questa strada tenderemo di dare risposte a quegli operatori economici che attendono dal provvedimento una normativa sistematica che consenta loro di operare correttamente e speditamente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposta di legge senatori Scevarolli ed altri (2856); e proposte di legge deputati Lodigiani ed altri (2699) e Trappoli ed altri (2582) *in un testo unificato e con il seguente titolo: « Ulteriori*

## IX LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 MARZO 1986

norme per l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei costruttori » (2856-2699-2582):

Presenti e votanti . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Balzardi, Boetti Villanis Audifredi, Bosco Bruno, Boselli, Botta, Bulleri, Chella,

Ciocci, Comis, Fabbri, Geremicca, Jovanitti, Manfredi, Medri, Paganelli, Palmini Lattanzi, Piermartini, Polesello, Ricciuti, Rocelli, Sapio, Satanassi, Sorice.

**La seduta termina alle 10,45.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO